

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE FAMILA DI CHIAMPO - PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

**TRA**

**Comune di San Pietro Mussolino**, con sede in San Pietro Mussolino (VI), Via Chiesa Nuova n. 3, C.F. 81001390244 e P.IVA 00608560249, in persona del sig. Tasso Gabriele in qualità di Responsabile dell' Area Amministrativa

**E**

l'Esercizio commerciale **FAMILA CHIAMPO** con sede in CHIAMPO - P.le Mondelange 11 C.FISC./P.IVA 01274580248, nella persona di \_\_\_\_\_ che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ della UNICOMM SRL Società Unipersonale con sede in \_\_\_\_\_

In esecuzione dell'art. 2, comma 4, lettera a), dell'ODCPC n. 658/2020 e della determina del Responsabile Area Amministrativa n. 36 del 10/04/2020 di approvazione dei criteri generali per l'attuazione dell'intervento denominato "Buoni Spesa"

**PREMESSE**

- A)** Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"* il Governo - ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 mediante un primo incremento del Fondo di Solidarietà Comunale - ha stanziato a favore dei medesimi un importo complessivo pari ad Euro 400.000.000,00 ;
- B)** le predette risorse sono ripartite tra i comuni interessati in conformità al prospetto allegato sub 1) all'Ordinanza e determinate secondo criteri ivi specificati;
- C)** sulla base di dette risorse, nonché degli ulteriori contributi provenienti da donazioni di cui all'art. 66 del D.L. 17/3/2020 n. 18, i comuni sono autorizzati all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 50:
- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
  - b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- D)** ciascun comune è deputato, per il tramite dell'Ufficio dei Servizi Sociali, ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo al sostegno dei "nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per quelli in stato di bisogno";
- E)** ai sensi di quanto disposto nell'Ordinanza e nel relativo Allegato 1, al Comune sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 9.732,23;

- F) con determina del Responsabile Area Amministrativa n. 36 del 10/04/2020, il Comune ha stabilito di attuare l'intervento di cui all'OCDP n. 658/2020 attraverso le modalità di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) della stessa, ossia l'erogazione di "buoni spesa" o "voucher" cartacei, fornendo un indirizzo all'Ufficio dei Servizi Sociali;
- G) Famila ha rappresentato al Comune la propria disponibilità a fornire il proprio contributo per consentire l'attuazione delle descritte finalità di pubblico sostegno;
- H) Famila si è pertanto resa disponibile ad attuare una forma di collaborazione che prevede anche la vendita al Comune di buoni spesa di propria emissione, con applicazione di un contributo concordato, direttamente in cassa al beneficiario dei buoni spesa;
- I) in considerazione di quanto esposto nelle precedenti premesse, le Parti intendono pertanto disciplinare con il presente atto le condizioni, termini e modalità con le quali regolamentare l'Iniziativa.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei buoni spesa cartacei emessi direttamente dall'esercizio commerciale convenzionato per l'acquisto di generi alimentari presso il medesimo punto vendita.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

### **ART. 2 - MODALITA' DI UTILIZZO**

I buoni spesa cartacei verranno emessi direttamente dall'esercizio commerciale sottoscrittore della presente convenzione e acquistati da parte del Comune di San Pietro Mussolino il quale provvederà, successivamente, tramite l'ufficio dei servizi sociali, a distribuire gli stessi ai cittadini beneficiari per l'acquisto di generi alimentari meglio specificati al successivo articolo 5.

### **ART. 3 CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA**

I buoni spesa devono essere nominativi, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante, né commercializzabili.

A tal fine l'esercizio commerciale fornirà al comune buoni spesa cartacei che verranno intestati esclusivamente al Comune, escludendosi espressamente ogni altra ulteriore e/o, anche parziale, diversa intestazione.

Il buono spesa, comunque, recherà uno spazio dove l'Ente potrà apporre il nominativo del beneficiario oppure numero di protocollo associato ed eventualmente anche un timbro del Comune stesso.

### **ART. 4 MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE**

Come evidenziato al precedente art. 2, il Comune di San Pietro Mussolino procederà con l'acquisto dei buoni spesa emessi dall'esercente sottoscrittore della presente Convenzione per un importo complessivo pari ad Euro 2.730,00 (Euro duemilasettecentotrenta/00).

Il Comune di San Pietro Mussolino, quindi, provvederà a comunicare il provvedimento di affidamento e impegno di spesa con l'indicazione della quantità di buoni spesa necessaria e il relativo taglio.

L'esercente, quindi, provvederà entro una settimana decorrente dalla richiesta a preparare i buoni spesa.

Il Comune di San Pietro Mussolino, quindi, provvederà a ritirare la quantità di buoni spesa ordinati presso il Famila di Chiampo.

Il Comune di San Pietro Mussolino procederà con il pagamento del valore nominale dei buoni spesa a fronte di presentazione al Comune di apposita fattura elettronica esclusa dal campo di applicazione dell'IVA rilasciata dall'esercente ai sensi dell'Art. 2, 3° comma, lettera A), D.P.R. nr. 633/72.

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica.

Gli ordini dovranno riportare:

RAG. SOCIALE: COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

INDIRIZZO: VIA SAN CHIESA NUOVA

CAP/CITTÀ: 36070 SAN PIETRO MUSSOLINO (VI)

C.F. 81001390244 - P.IVA 00608560249

TEL: 0444/687739 - E.MAIL: [segreteria@comune.sanpietromussolino.vi.it](mailto:segreteria@comune.sanpietromussolino.vi.it)

data: \_\_\_\_\_

PEC: [comune.sanpietromussolino.vi@pecveneto.it](mailto:comune.sanpietromussolino.vi@pecveneto.it)

CODICE DESTINATARIO: UFPKE6

Le quantità ed i tagli di Buoni Spesa fino alla concorrenza dell'importo di Euro 2.730,00, precisandosi in merito che i tagli predefiniti dei predetti Buoni Spesa sono da € 10,00, € 20,00, da € 25,00, da € 50,00.

#### **ART.5 - BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Come stabilito nella determina del Responsabile Area Amministrativa n. 36 del 10/04/2020, i buoni spesa:

- dovranno essere utilizzabili solo per l'acquisto di generi alimentari;
- non dovranno essere utilizzati per l'acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità.

A titolo esemplificativo, i buoni spesa possono essere utilizzati per l'acquisto di prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

- pasta e riso
- latte e derivati
- farina
- olio di oliva
- frutta e verdura
- prodotti in scatola (legumi, carne, tonno, mails, ecc.)
- passata e polpa di pomodoro
- zucchero
- sale
- carne e pesce

- prodotti alimentari e per l'igiene dell'infanzia (es. omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini).
- acqua e bevande (con esclusione di alcolici)

#### **ART. 6 - OFFERTA MIGLIORATIVA DELL'ESERCENTE**

L'esercente si impegna a riconoscere un contributo del 10% sul valore del buono spesa direttamente in cassa al beneficiario.

#### **ART. 7- DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31.07.2020.

Nell'ambito della durata della convenzione, L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'esercente- che si impegna ad effettuare - l'emissione e la fornitura di ulteriori Buoni Spesa successivi alla prima richiesta alle medesime condizioni previste dal presente Accordo.

#### **ART. 8 - RISERVATEZZA DEI DATI**

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 9 - CONTROLLI**

I servizi sociali comunali si riservano di effettuare con tutti i mezzi a disposizione i controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa riservandosi la facoltà, altresì, di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

#### **ART. 10 - CONTROVERSIE**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di San Pietro Mussolino.

In caso di controversie inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Vicenza, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

#### **ART. 11 - NORME FINALI**

La presente convenzione è sottoscritta mediante scrittura privata dalle parti, ciascuna presso la propria sede, e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

**Comune di San Pietro Mussolino**

**UNICOMM srl**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: TASSO GABRIELE*

*CODICE FISCALE: TINIT-TSSGRL88L26A459W*

*DATA FIRMA: 08/05/2020 08:42:08*

*IMPRONTA: 33316239326366373839643136656636333266623433333666386130623531646437333637346162*